

Trovo nel penultimo alinea statuito che allorchando qualcuno degli esercenti commercio ambulante tenuto a munirsi di licenza, si rifiuti ad esibirla, alleggi non averla presso di sé, o di averla smarrita, ovvero d'esserne sprovveduto, e sia perciò presentato al giudice di mandamento, debbe questi udirlo nelle risposte; e qualora non sia addotta legittima scusa, possa condannarlo senz'altra formalità ad un'ammenda estensibile a lire 15, od anche agli arresti.

Con questa disposizione non si attribuisce al giudice di mandamento competenza maggiore di quelle assegnategli dal diritto comune, di poter cioè applicare le pene di polizia, che sono l'ammenda e gli arresti.

Passando al susseguente alinea rilevo designata la pena per il caso in cui l'imputato presenti un'iscrizione, o licenza che non gli appartenga. Questa pena è del carcere non minore di giorni 15, nè maggiore di un mese.

Ma chi applicherà questa pena? Lo stesso giudice di mandamento, avanti cui fu tradotto l'imputato, che lo interrogò, e poté apprezzare il valore delle scuse date nelle risposte, oppure il tribunale di prima cognizione, cui s'appartiene di irrogare le pene correzionali, benchè non abbia udito l'imputato, e benchè nell'articolo in discorso neppure si faccia menzione di rimessa d'atti, e d'imputato a tal tribunale, nè molto meno della procedura a tenersi?

Stando alle rigorose regole di competenza, bisogna assolutamente ammettere che al solo tribunale di prima cognizione spetti di pronunciare la pena di carcere comminata nell'ultimo alinea, da che non fu espressamente attribuita ad altra giurisdizione.

Ma se si riguarda all'intero concetto delle disposizioni contenute in questo capo terzo, ed alle prescrizioni degli articoli che fanno seguito all'articolo 28, bisogna persuadersi che al giudice di mandamento siasi inteso di attribuire anche la facoltà di pronunciare pena di carcere per la soppressione dei reati in discorso.

Ciò si deduce dacchè la proposta legge ha per precipuo scopo che i reati considerati in questo terzo capo siano quanto più sollecitamente verificati e puniti, il che non può altrimenti conseguirsi fuorchè adottando il progettato procedimento sommario, e lasciando la decisione ai giudici di mandamento; si deduce dalla prescrizione del consecutivo articolo 29 per il quale sono facoltati i giudici di mandamento a pronunciare la pena del carcere estensibile ad un mese contro i recidivi; e si deduce infine dall'essersi in altre parti di questa legge estesa la competenza dei giudici mandamentali alla prolazione di pene correzionali, come il carcere e la multa. Mi restringerò a leggere l'articolo 19 della Commissione e 18 del progetto del Ministero, l'articolo 29 e l'ultimo che conserva in vigore le leggi speciali della Sardegna sul pascolo abusivo.

In queste leggi per certi casi di pascolo abusivo, non solo è comminata la multa anche maggiore di lire 100, ma ancora la pena del carcere per un mese.

Pertanto coll'ultimo alinea dell'articolo 28 o si è inteso di autorizzare i giudici di mandamento ad irrogare la pena di carcere in esso comminata, ed in tal caso la formola espressa non è sufficiente a tal uopo, giacchè, come si è già detto, nella generale locuzione, anzi nel silenzio, non s'intende mai derogato alle regole della vigente competenza; o non si è inteso, nè voluto che gli stessi giudici pronuncino le pene comminate in quell'alinea, ed in allora è bisogno concludere che in questa parte si trova aperta contraddizione coll'intero concetto della legge che vuole la più pronta e sommaria pronuncia intorno a questi reati di sì poca entità, il che

invano si spererebbe dai tribunali di prima cognizione, sia per la distanza del capoluogo dei diversi paesi della provincia, sia per la molteplicità e maggior gravità d'altri affari posti a carico degli stessi tribunali, che maggiormente e precipuamente interessano la loro sollecitudine.

Finalmente se in molti altri casi in questa medesima legge avete esteso la competenza dei giudici di mandamento ad applicare pene correzionali di carcere e di polizia, la vorrete negare per quello espresso nell'ultimo alinea dell'articolo 28?

Per ridurre quindi il prescritto di quest'alinea in armonia col generale concetto della legge, e per togliere ogni dubbietà tra il medesimo alinea e quello che immediatamente lo precede, stimo necessario che alla fine si aggiungano le seguenti parole: « da irrogarsi dallo stesso giudice e nella forma, di cui nel precedente alinea » e che alla fine dell'articolo 29 si aggiungano queste altre: « dal medesimo giudice. »

Forse più convenientemente si potrebbe conseguire il desiderato schiarimento omettendo queste aggiunte, e togliendo dal principio dell'articolo 29 le parole « dal giudice del mandamento » qualora all'articolo 32 si voglia aggiungere il seguente alinea:

« Per gli altri reati espressi in questo terzo capo conoscerà e pronuncierà sommariamente il giudice di mandamento, od il tribunale di polizia. »

Con questa sola aggiunta si risparmierebbero le altre, e si toglierebbe ogni dubbio intorno agli articoli 28 e 29.

ARTICOLO. Le osservazioni dell'onorevole Nattana si riducono sostanzialmente a quest'argomento, sul quale egli insiste particolarmente, che cioè il giudice di mandamento essendo quello alla cui presenza viene tradotto il reo, alla cui presenza segue, per così dire, un procedimento sommario, sia più in grado di apprezzare le circostanze del reato a quindi di applicare la pena conveniente.

Riguardo all'ultimo alinea proposto dalla Commissione, parmi che non militi la ragione addotta dall'onorevole Nattana. Infatti a constatare il reato, non occorrono nè indagini nè inchieste, ma basta la realtà del fatto stesso; cosa che può essere constatata colla stessa facilità davanti al tribunale di prefettura, come davanti al giudice di mandamento senza uopo di speciali indagini. Non vi ha quindi nella legge un motivo impellente per determinare l'esenzione di cui nell'articolo relativo al pascolo abusivo accennato dall'onorevole preopinante; io non veggo ragione per cui si debba recedere dalla regola generale di competenza, e ciò tanto più a fronte dei principii fondamentali che ne reggono, in virtù de' quali se la pena correzionale imprime se non un marchio d'infamia, certo una nota assai lesiva della riputazione dell'imputato, è giusto che si accordi la maggior garanzia d'un tribunale collegiale, inamovibile, anzichè quella soltanto d'un giudice unico ed amovibile; non vedo nel caso concreto i motivi d'interesse pubblico accennati dall'onorevole deputato Nattana.

Non posso neppure ammettere coll'onorevole preopinante che il principio fondamentale di questa legge sia stato quello di estendere la competenza dei giudici di mandamento; se in alcuni casi è stata estesa, lo fu in via d'eccezione, e ritengo che nelle tornate precedenti l'onorevole relatore della Commissione, se non erro, ebbe a dire che restano sempre salve le regole della competenza generale, meno i casi eccezionali appositamente espressi. Se poi l'onorevole preopinante ha invocato un articolo, io posso anche citare a mio sostegno gli articoli 13 e 14, ove appunto è stabilito che trattan-